



N. 12.

Legge per l'istituzione della Guardia Repubblicana.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata dell' 13 Luglio 1933:

Art. 1.

E' istituita la Guardia Repubblicana allo scopo di concorrere, assieme ai Corpi già esistenti, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 2.

E' delegata all'Eccellentissima Reggenza la facoltà di emanare le opportune disposizioni per la costituzione e l'organizzazione del nuovo Corpo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Luglio 1933. (1632 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Settimio Belluzzi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi